



Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:

I

La legge federale del 16 dicembre 2005² sugli stranieri e la loro integrazione è modificata come segue:

Art. 21 cpv. 3, primo periodo

³ In deroga al capoverso 1, lo straniero che ha conseguito un diploma universitario svizzero o ultimato una formazione postdottorato in Svizzera può essere ammesso in Svizzera se la sua attività lucrativa riveste un elevato interesse scientifico o economico.

Art. 53 cpv. 5

⁵ Le autorità cantionali di aiuto sociale annunciano al servizio pubblico di collocamento i rifugiati riconosciuti, le persone ammesse provvisoriamente e le persone bisognose di protezione che non hanno un impiego.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

¹ FF
² RS 142.20

